

Codice A1618A

D.D. 4 aprile 2023, n. 250

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico nel comune di Dogliani - Richiedente: Azienda Agricola Moreni Alberto.**



**ATTO DD 250/A1618A/2023**

**DEL 04/04/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico nel comune di Dogliani – Richiedente: Azienda Agricola Moreni Alberto

**1. PREMESSO CHE:**

- in data 07/11/2022 prot. n. 135997 è pervenuta al Settore scrivente dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Dogliani l'istanza di autorizzazione per interventi di modifica o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata dall'Azienda Agricola Moreni Alberto (*omissis*);

- l'intervento consiste nel recupero di superficie imboschita per uso agricolo tramite taglio ed estirpo della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, aratura, fresatura, semina del prato e impianto di nocciolo, su superfici censite al C.T. del comune di Dogliani (CN), Borgata Pamparato, al foglio 32, particelle 138, 149, 150, 151, 152, 172.

**2. CONSIDERATO CHE:**

- l'intervento previsto interessa una superficie in vincolo idrogeologico e interamente boscata di 29.803 m<sup>2</sup>, superiore al valore di 5.000 m<sup>2</sup> determinante la soglia massima degli interventi di competenza comunale, con volumi di scavo e riporto pari a 600 m<sup>3</sup>;

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021.

**3. RICHIAMATA:**

- la nota prot. 164533 del 29/12/2022 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. 27673 del 24/02/2023, allegata alla presente in quanto parte integrante sostanziale.

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, aggiornata con D.D. 149/A1614A/2021 del 18/03/2021, il titolare dell'autorizzazione ha versato le dovute spese d'istruttoria pari a € 342;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, essendo l'intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio, è esente dall'obbligo di versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 45/1989;

- l'intervento in oggetto è altresì esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. a) della L.R. n. 45/1989 per i motivi di cui sopra;

- ai sensi dell'art. 19, comma 7, della L.R. n. 4/2009, l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione in quanto volto al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agropastorale svolta da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati in un'area caratterizzata da robinieto, acero-tiglio-frassineto d'invasione e boscaglia d'invasione, come confermato in sede di sopralluogo effettuato in data 06/02/2023.

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Dogliani; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico.

10. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;

*determina*

A. DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'Azienda Agricola Moreni Alberto (*omissis*) al recupero di superficie boscata per uso agricolo su superfici censite al C.T. del comune di Dogliani (CN), Borgata Pamparato, al foglio 32, particelle 149, 150, 151, 152, 172.

C. DI SUBORDINARE l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere forestale:

- il mappale 138 dovrà essere mantenuto boscato al fine di garantire la stabilità locale;
- le lavorazioni sui mappali autorizzati dovranno essere eseguite per fasce alternate parallele alle curve di livello e in fasi successive su più stagioni vegetative, prevedendo:
  - durante la prima stagione vegetativa, taglio delle essenze arboree e arbustive, rimozione delle ceppaie e inerbimento su fasce alternate di 30 m;
  - durante la seconda stagione vegetativa, impianto del nocciuolo a buca sulle fasce inerbite la stagione precedente; taglio delle essenze arboree e arbustive, rimozione delle ceppaie e inerbimento sulle fasce boscate rimanenti;
  - durante la terza stagione vegetativa, impianto del nocciuolo a buca sulle ultime fasce inerbite;
- gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in aree idonee, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, durante e successivamente ai lavori non si dovranno abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in prossimità o negli alvei dei corsi d'acqua, in canali, fossi e impluvi in genere;

- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche e di sicurezza previste dal Regolamento Forestale (L.R. 4/2009, art. 13).

D. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142; la presente autorizzazione non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- ha validità di 48 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Dogliani; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è tenuto a dare comunicazione della data d'inizio lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Ceva;

- almeno 30 giorni prima della data d'inizio lavori, attraverso l'applicativo "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)" disponibile online sul Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR), dovrà trasmettere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi

del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'acquisizione di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché l'impegno al versamento del deposito cauzionale e della compensazione se dovuti;

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Dogliani e a tutti gli Enti e le Autorità interessati per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza.

G. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

H. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste,*

*Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale di Cuneo*  
*mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it*

*pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data,

Prot. n. (\*) / A1816B  
Classificazione: 7 / 13.160.70 - ATZVI25 - 910/2022C

(\*) *metadati riportati nella segnatura informatica  
di protocollo*

Al Settore Tecnico Piemonte Sud  
A1618A

Oggetto: L.R. 45/1989. Comune di Dogliani, loc. Monte Griva. Ditta Moreni Alberto. Richiesta di autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo boscato per impianto nocciolo, sottoposti a vincolo idrogeologico. Trasmissione parere geologico – tecnico.

In data 30/12/2022 ns. prot. 56304 è pervenuta la richiesta di parere dal Settore Tecnico Piemonte Sud, relativa all'istanza rivolta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per la modificazione/trasformazione del suolo boscato per impianto nocciolo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

A seguito dell'istruttoria tecnica e del sopralluogo congiunto (con i funzionari del Settore Tecnico Piemonte Sud e del progettista delegato), svolto in data 6/02/2023, è pervenuta la documentazione integrativa in data 21/02/2023, ns. prot. 8028, con cui si chiariscono gli interventi in progetto;

Preso atto che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, nonché alla successive integrazioni, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- relazione tecnica forestale;
- relazione geologica ed allegati;
- elaborati di progetto definitivo (planimetrie e sezioni);
- tavola integrativa (febbraio 2023).

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale (compresa la documentazione integrativa) e del sopralluogo congiunto per la verifica del sito, risulta che il progetto in oggetto consiste, in sintesi, nella modificazione/trasformazione d'uso del suolo su una superficie in vincolo idrogeologico pari a m<sup>2</sup> 29.830 per la realizzazione di un impianto di nocciolo su aree attualmente boscate.

Si rileva come gli interventi, tramite estirpo della vegetazione e regimazione delle acque superficiali (escluso il mappale 138, Fg. 32) non prevedono movimenti terra (se non quelli relativi all'estirpo della vegetazione e successivo livellamento) appaiono compatibili con l'assetto idrogeologico locale, a patto che venga rispettato il progetto agli atti e le prescrizioni che si riportano di seguito.

Referenti:  
Geol. L. Salsotto  
Arch. M. Rozio,  
Corso Kennedy, 7 bis  
12100 CUNEO  
Tel. 0171321911



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo  
tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Si esprime pertanto **parere favorevole**, per quanto di competenza, ai sensi della L.R. 45/1989 ad effettuare, da parte della ditta Ditta Moreni Alberto, le modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo per una superficie complessiva oggetto di trasformazione di circa m<sup>2</sup> 27.330, sui terreni catastalmente individuati alle particelle 149, 150, 151, 152, 172, del foglio 32, del comune di Dogliani, a patto che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. **come comunicato nella documentazione integrativa non verrà realizzata nuova viabilità, ma utilizzati i sentieri esistenti, che dovranno – in ogni caso – essere mantenuti in piena efficienza, anche in riferimento alla regimazione delle acque superficiali;**
2. **dovrà essere mantenuto boscato il mappale 138, al Foglio 32, in quanto considerata l'energia di rilievo, la capacità stabilizzante dell'apparato vegetativo e la necessità di movimenti terra (scavo e riporto) in tale zona (ai fini del livellamento della stessa), tali operazioni non risultano migliorative dell'assetto idrogeologico locale;**
3. **si richiamano tutte le indicazioni operative contenute nella relazione geologica e relazione tecnica – forestale di progetto, volte a garantire il mantenimento della stabilità anche in corso d'opera dell'intervento;**
4. **i materiali di risulta degli scavi (unicamente relativi all'estirpo della vegetazione) che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi dovranno essere allontanati dall'area e non potranno interessare corsi d'acqua;**
5. **tutta la superficie trasformata dovrà essere mantenuta stabilmente inerbita;**
6. **dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare fenomeni erosivi sia per la canaletta esistente, che per i fossi livellari previsti in progetto;**
7. **eventuali locali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato.**

Si rimanda al Settore Tecnico Piemonte Sud per gli aspetti generali di competenza, con particolare riferimento agli aspetti forestali.

Restando in attesa del Provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ing. Bruno IFRIGERIO

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Referenti:  
Geol. L. Salsotto  
Arch. M. Rozio,  
Corso Kennedy, 7 bis  
12100 CUNEO  
Tel. 0171321911